



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo – DPD

AVVISO PUBBLICO

L.R. 9 ottobre 2025, n. 27 – Art. 33 - Commi 9- 13

**“AIUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE, COLPITE
NELL’ANNO 2025 DALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA CONOSCIUTA
COME FEBBRE CATARRALE OVINA, CAUSATA DAL VIRUS BTV
(BLUE TONGUE VIRUS)”.**

D.G.R. 807/2025

CUP: C28H25001290002

Sommario

<i>ARTICOLO 1 - FINALITÀ</i>	3
<i>ARTICOLO 2 - AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA</i>	3
<i>ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA</i>	3
<i>ARTICOLO 4 - BENEFICIARI</i>	3
<i>ARTICOLO 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</i>	3
<i>ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELL'AIUTO</i>	4
<i>ARTICOLO 7 - DECORRENZA</i>	5
<i>ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI SUL CUMULO DEGLI AIUTI</i>	5
<i>ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO</i>	5
<i>ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</i>	6
<i>ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE</i>	7
<i>ARTICOLO 12 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE, CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE</i>	8
<i>ARTICOLO 13 - VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI</i>	8
<i>ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI</i>	9
<i>ARTICOLO 15 - REVOCA TOTALE DEL FINANZIAMENTO</i>	9
<i>ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI</i>	10
<i>ARTICOLO 17 - INFORMATIVA A TUTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY</i>	10
<i>ARTICOLO 18 - PROCEDURA RECLAMI E RICORSI</i>	10
<i>ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</i>	10
<i>ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI</i>	10
<i>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL FORMAT DI DOMANDA DA COMPILARE ONLINE</i>	11
<i>DEFINIZIONI</i>	12
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	13

Articolo 1 - Finalità

La Regione Abruzzo, alla luce dell'evoluzione epidemiologica della Blue Tongue Virus (BTV) – Febbre Catarrale degli Ovini – registrata negli ultimi mesi sul territorio regionale, ritiene necessario attivare misure straordinarie a sostegno delle aziende zootecniche ovicaprine colpite nel corso del 2025.

In quest'ottica, e in attuazione della L.R. 9 ottobre 2025, n. 27, art. 33, comma 10, la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. n. 807 del 4 dicembre 2025 che, attraverso il presente Avviso, intende assicurare aiuti straordinari al comparto mediante un contributo a titolo di indennizzo volto a compensare le perdite causate dall'epidemia da BTV (Blue Tongue Virus), nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis".

Articolo 2 - Ambito territoriale di competenza

L'Avviso si applica in tutto il territorio della Regione Abruzzo, nello specifico le aziende devono avere sede operativa nella Regione Abruzzo, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria

L'Avviso prevede lo stanziamento della somma di euro 400.000,00 per l'esercizio 2025 come determinato dalla L.R. 9 ottobre 2025, n. 27 – Art. 33 - Commi 9- 13.

Articolo 4 - Beneficiari

I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli, in forma singola o qualsivoglia forma associata, così come definiti all'Articolo 2135 del Codice civile e all'Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; che abbiano sede operativa in Abruzzo, e che nel corso dell'annualità 2025 abbiano subito una perdita di capi per mortalità e/o per l'abbattimento, riconducibili all'epidemia di "Blue Tongue Virus", come certificato dal Servizio Veterinario della ASL di competenza.

Articolo 5 - Requisiti di partecipazione

1. L'impresa deve rispettare i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di contributo:
 - a) essere una micro - piccola o media impresa, secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
 - b) essere impresa agricola singola o qualsivoglia forma associata;
 - c) essere iscritta e attiva nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e titolare di Partita IVA con codice di attività agricola;
 - d) avere sede operativa in Abruzzo;
 - e) essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con Fascicolo aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato sul sistema informativo SIAN;
 - f) essere iscritti alla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
 - g) essere in possesso della certificazione **con diagnosi di morte per BTV** rilasciata dal Servizio veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale.

2. Per beneficiare del sostegno, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i soggetti richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere dichiarato interdetto all'esercizio dell'attività; non essere destinatario di sospensioni e/o revoche delle autorizzazioni/licenze/concessioni; non essere destinatario del provvedimento di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 ss.mm.ii Art. 9 co. 2) lett. a), b), c);
 - b) essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e s.m.i. e di non essere stato raggiunto da provvedimenti sanzionatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e/o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente ove previsto;
 - e) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa applicabile al settore dell'agricoltura;
 - f) non aver beneficiato di agevolazioni che comportino, in ragione dell'aiuto atteso, il superamento del limite vigente per gli aiuti in regime "de minimis" negli ultimi tre anni solari consecutivi;
 - g) non aver conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'Articolo 53, comma 16ter, del d. lgs. 165/2001.
3. Tutti i requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
4. La F.I.R.A. S.p.A., Soggetto Gestore dell'Avviso, esercita controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione delle domande sul 10% del totale delle domande ammissibili e finanziabili, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 43 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 6 - Caratteristiche dell'aiuto

1. La Misura di cui al presente Avviso prevede lo stanziamento della somma di euro 400.000,00 per l'esercizio 2025 e la concessione di **un contributo a titolo d'indennizzo**, in regime di "de minimis" agricolo, pari alla somma forfettaria di **euro 300,00** per ciascun capo deceduto e/o abbattuto a causa della BTV, certificato dall'Autorità Competente.
Le imprese interessate all'ottenimento dei benefici presentano apposita domanda, allegando la certificazione/le certificazioni, con diagnosi di morte per BTV, rilasciate dal Servizio veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale, che attestano l'avvenuto abbattimento e/o morte degli animali a causa della BTV, con l'indicazione del numero dei capi interessati, nel rispetto delle norme sanitarie e di registrazione degli stessi in anagrafe.
2. Per ciascuna impresa è ammessa una sola domanda di partecipazione a valere sul presente Avviso. Qualora l'impresa disponga di più certificazioni veterinarie rilasciate dalla ASL competente, dovrà indicare nel format di domanda il numero totale dei capi per i quali richiede

il contributo, allegando copia dei relativi certificati, in un unico file formato .pdf.

Si precisa che il numero dei capi indicati nella domanda deve essere uguale o minore a quello complessivamente certificato dalla ASL.

Nel caso in cui il numero dei capi, per i quali si richiede il contributo, risulti superiore a quanto certificato dall'autorità competente, sarà riconosciuto solo il numero effettivamente certificato dalla ASL.

3. Qualora il totale dei contributi derivante dalle richieste pervenute fosse eccedente rispetto alla dotazione finanziaria complessiva, il contributo a ciascuna impresa del settore agricolo, ammissibile a finanziamento, sarà rideterminato ed erogato proporzionalmente, calcolando la percentuale del contributo ammissibile per ciascuna impresa sul totale dei contributi ammissibili di tutte le imprese. La percentuale ottenuta sarà moltiplicata per la dotazione finanziaria dell'Avviso.
4. Gli aiuti sono concessi, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 3118/2024 della Commissione del 10 dicembre 2024, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso pubblico, l'istituzione del Regime di Aiuto in "de minimis" è a cura del Dipartimento Agricoltura, mentre la registrazione delle concessioni relative all'intervento nel SIAN e nel Registro Nazionale Aiuti (RNA), in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di Stato, è a carico di F.I.R.A. S.p.A.
6. Viene affidata alla Società Fira S.p.a. la gestione dell'Avviso e la liquidazione degli aiuti ammessi a finanziamento afferenti alla misura in argomento.
7. Il contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 7 - Decorrenza

Gli indennizzi previsti dal presente Avviso, in caso di insorgenza della malattia BTV, possono essere riconosciuti per tutti i decessi, certificati dalle ASL territorialmente competenti nell'anno 2025, ossia per i decessi e/o abbattimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Articolo 8 - Disposizioni sul cumulo degli aiuti

Gli aiuti concessi nel quadro del presente Avviso pubblico sono cumulabili con altri aiuti già concessi da altre amministrazioni all'impresa richiedente, per la stessa fattispecie di indennizzo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 1408/2013.

Articolo 9 – Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), la F.I.R.A. S.p.A. provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti individuali "de minimis" concessi nei Registri Nazionali degli Aiuti di Stato RNA e SIAN.
2. Ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q) e lett. r) del già menzionato DM 115/2017 l'«Autorità responsabile» del regime di aiuto de minimis è il Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale; il «Soggetto concedente» degli aiuti individuali ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è la F.I.R.A. S.p.A.

3. Ai fini del controllo sul rispetto dei massimali d'aiuto prima delle concessioni, la F.I.R.A. S.p.A. provvede ad attivare le necessarie verifiche sulle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) 2024/3118 per la definizione di “*impresa unica*” e sulle vicende societarie in caso di *fusioni, acquisizioni o scissioni*.
4. Ai fini del rispetto del principio di “*trasparenza degli aiuti*” di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 1408/2013, come modificati dal Reg. (UE) 2831/2023 e Reg. (UE) 2024/3118, si precisa che gli aiuti individuali sono concessi sotto forma di “*sovvenzione*” e pertanto sono ritenuti “*trasparenti*” *ex se*.
5. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8, dell'articolo 3 del Reg. (UE) 1408/2013, come modificati dal Reg. (UE) 2831/2023 e Reg. (UE) 2024/3118, sono escluse concessioni di aiuti che superino il massimale complessivo previsto per i tre anni solari consecutivi.
6. In sede di “*soccorso istruttorio*” e in ogni caso prima della concessione, sarà eventualmente consentito all'impresa beneficiaria di accettare un contributo rimodulato nei limiti del plafond disponibile.
7. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea.

Articolo 10 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di contributo a valere sul presente Avviso deve essere presentata esclusivamente attraverso lo Sportello Digitale Regione Abruzzo raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it/> selezionando il Box AGRICOLTURA -> Vai al servizio, Avviso AIUTO STRAORDINARIO ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE, COLPITE NELL'ANNO 2025 DALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA CONOSCIUTA COME FEBBRE CATARRALE OVINA, CAUSATA DAL VIRUS BTV (BLUE TONGUE VIRUS).
2. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello uguale o superiore al 2, riconducibile al legale rappresentante.
3. L'autenticazione tramite SPID equivale alla sottoscrizione della domanda.
4. La domanda è formulata attraverso l'inserimento dei dati nell'apposito format di domanda sullo Sportello Digitale, è sarà generata in formato .pdf al termine dell'inserimento dei dati. Il contenuto della domanda di partecipazione è riportato, a titolo di fac-simile al presente Avviso che è parte integrante e sostanziale dello stesso. Il modello originale generato dal sistema potrebbe differire nell'aspetto grafico rispetto al fac-simile allegato al presente Avviso.
5. Per la presentazione della domanda devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi richiesti dalla procedura telematica e deve essere inserita tramite upload tutta la documentazione richiesta.
6. La domanda di partecipazione all'Avviso deve essere presentata, attraverso la piattaforma regionale “Sportello”, **a partire dalle ore 12:00 di martedì 13 gennaio 2026 fino alle ore 12:00 di venerdì 30 gennaio 2026**; tutte le domande presentate ed ammissibili saranno soddisfatte secondo quanto previsto dall'Articolo 6 del presente Avviso.
7. A corredo della **domanda di partecipazione** e delle dichiarazioni ivi contenute, occorre inserire, sullo sportello Digitale, la documentazione di seguito elencata:
 - a) Certificato/certificati **con diagnosi di morte per BTV**, rilasciato dal Servizio veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale.
In caso di più certificati con diagnosi di morte per BTV, dovrà essere caricata un'unica scansione (formato .PDF) contenente l'insieme di tutti i certificati. (Allegato B)
 - b) *Modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela - Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D. LGS. n° 231 del 21 novembre 2007 s.m.i. in tema*

antiriciclaggio – corredato con copia del documento di identità vigente e codice fiscale. (Allegato C)

8. Una volta chiusa la procedura di presentazione della domanda come sopra descritta, non sarà possibile apportare modifiche e/o integrazioni. È tuttavia possibile inviare una nuova domanda che annulli la precedente entro i termini di validità dell'Avviso.
9. Per ciascuna impresa può essere ammessa una sola domanda di partecipazione a valere sul presente Avviso. Nel caso di presentazione di più domande, è considerata soltanto l'ultima presentata in ordine cronologico. Tutte le altre sono pertanto dichiarate inammissibili.
10. Altre modalità di invio comportano l'irricevibilità della domanda e relativa esclusione dell'istanza presentata.
11. Il presente Avviso è pubblicato sul sito della F.I.R.A. S.p.A. e sul sito della Regione Abruzzo.
12. Le dichiarazioni nel format della **Domanda di Ammissione** sono rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e con la responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. **Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico.** Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e quella di concessione del finanziamento, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
13. La piattaforma Sportello sarà lo strumento attraverso il quale il soggetto gestore F.I.R.A. S.p.A. invierà e riceverà tutte le comunicazioni relative alla pratica del beneficiario finale.
14. Vista la natura dell'aiuto, la domanda presentata è esente dall'imposta di bollo.

Articolo 11 - Istruttoria di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste di finanziamento è svolta dal Soggetto Gestore, attraverso la piattaforma digitale Sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
2. L'elenco delle istanze ammissibili e delle istanze non ammissibili a finanziamento sono pubblicate sui siti del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo.
3. L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
 - a) la corretta presentazione della domanda;
 - b) la completezza dei dati della domanda;
 - c) la completezza e correttezza della documentazione prodotta;
 - d) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rilasciate dai soggetti proponenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di cui agli artt. 4 e 5 del presente Avviso.
4. I Soggetti non ammessi a finanziamento possono presentare eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui al co. 2 che precede. Le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma digitale Sportello.
5. A seguito della valutazione delle eventuali controdeduzioni pervenute ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., il CdA del Soggetto Gestore procede alla approvazione della graduatoria definitiva contenente l'elenco delle domande ammesse e l'elenco dei non ammessi, che verranno pubblicate sui siti del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo.

Articolo 12 - Ammissibilità delle domande, cause di irricevibilità, di inammissibilità e di esclusione

1. La verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma Sportello e riguarda il rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda previsti dall'Art. 10.
2. L'istruttoria per l'ammissibilità della domanda è svolta dal Soggetto Gestore FI.R.A. S.p.A. e riguarda la sussistenza di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e alla documentazione allegata. Sono considerate inammissibili le domande:
 - a) presentate da soggetti non in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Avviso;
 - b) non corredate della documentazione prevista dall'Allegato B;
 - c) che non abbiano dato riscontro alla richiesta di integrazioni in soccorso istruttorio entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta;
 - d) qualsiasi altro motivo di inammissibilità indicato nel presente Avviso anche se qui non richiamato.
3. Costituiscono motivo di esclusione:
 - a) l'accertamento dell'irricevibilità della domanda di partecipazione;
 - b) l'accertamento dell'inammissibilità della domanda di partecipazione;
 - c) la perdita sopravvenuta di requisiti di ammissibilità;
 - d) il superamento del massimale dell'aiuto in «de minimis» previsto nel Regolamento vigente.
4. Ai fini dell'istruttoria formale, per ridurre i casi di esclusione per i soli vizi formali, inesattezze e omissioni, il Soggetto Gestore Fi.R.A. S.p.A. attua, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio del "soccorso istruttorio". Ogni richiesta di integrazione documentale o informativa è effettuata unicamente attraverso lo Sportello Digitale e dovrà essere riscontrata, con la medesima modalità, entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della domanda.
5. Nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. 445/2000, il Soggetto Gestore FI.R.A. S.p.A. sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni/documenti allegati presentati secondo le modalità e le condizioni previste dagli Artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai controlli di cui al successivo Articolo 10, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi e incorre nelle sanzioni penali previste dall'Articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di accesso, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e di revoca delle agevolazioni.

Articolo 13 - Valutazione di merito delle domande e modalità di erogazione degli aiuti

1. Il Soggetto Gestore FI.R.A. S.p.A. effettua la valutazione delle istanze, sulla base della documentazione presentata in fase di domanda, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. A seguito della valutazione di merito e dello espletamento della procedura prevista ai sensi dell'Art. 10 Bis del D.P.R. 445/2000, così come previsto nell'Art 11 del presente Avviso, FI.R.A. S.p.A. procederà ad espletare gli adempimenti previsti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) relativi alle domande ammissibile e finanziabili, e pubblicherà, sul sito www.fira.it, la graduatoria definitiva contenente l'elenco delle domande ammesse che varrà quale **Provvedimento di concessione degli aiuti**, recante l'indicazione del codice di concessione RNA-COR o SIAN-

- COR, del CUP e dell'importo delle agevolazioni.
3. La presentazione della domanda, dichiarata ammissibile e finanziabile, comporta automatica accettazione del contributo concesso.
 4. F.I.R.A. S.p.A. procederà all'erogazione dei contributi, in ordine cronologico di arrivo delle domande ammesse e finanziabili. Prima di procedere all'erogazione del contributo, F.I.R.A. S.p.A. procederà con il controllo delle autodichiarazioni rese ai sensi della L. 445/2000.
 5. F.I.R.A. S.p.A. procederà all'erogazione dei contributi, mediante bonifico bancario sul conto corrente, **intestato all'impresa**, indicato dal beneficiario in sede di domanda e nel **Modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela (Allegato C)**.
 6. Il contributo sarà erogato da F.I.R.A. S.p.A. previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. In caso di verifica con esito di "non regolarità" si procederà, come previsto dalla normativa vigente, con l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 31, comma 8-bis, della legge n. 98/2013.

Articolo 14 - Obblighi dei Beneficiari

Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso, le imprese beneficiarie degli aiuti sono altresì obbligate, a pena di revoca, a:

1. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'Articolo 4 dal momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo;
2. fornire tutte le informazioni che F.I.R.A. S.p.A. dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica delle dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (D.P.R. 445/2000), entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite il portale Sportello;
3. fornire le informazioni e i documenti finanziari, tecnici e amministrativi richieste da F.I.R.A. S.p.A., dalla Regione Abruzzo e/o da Soggetti terzi delegati;
4. consentire al Soggetto Gestore, alla Regione Abruzzo e/o ai soggetti terzi delegati preposti alla verifica del corretto andamento delle agevolazioni concesse, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e sopralluoghi presso l'impresa destinataria, finalizzati ad accertare la regolarità e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Avviso, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'agevolazione concessa.

Articolo 15 - Revoca totale del finanziamento

1. Il beneficiario può rinunciare alle agevolazioni e alla partecipazione all'Avviso inviando la comunicazione di rinuncia a mezzo PEC all'indirizzo firappec@pec.fira.it. In tal caso, la rinuncia si configura automaticamente quale revoca del beneficio.
2. Gli aiuti concessi ai beneficiari finali sono revocati integralmente nei seguenti casi:
 - a) importi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) la perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità di cui agli Artt. 4 e 5 prima dell'erogazione del contributo;
 - c) nel caso in cui i controlli previsti dal presente Avviso, evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente Avviso, ovvero la violazione di specifiche norme, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - d) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso;

- e) mancato rispetto, da parte del beneficiario finale, degli obblighi previsti all'Articolo 14 del presente Avviso.
3. Nei casi sopra descritti viene avviata, ai sensi della L. 241/1990, la procedura per la revoca delle agevolazioni concesse; i beneficiari finali sono tenuti alla restituzione a FI.R.A. S.p.A. dei contributi erogati con maggiorazione degli interessi legali, ai sensi dell'Art. 9 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, calcolati dalla data di erogazione delle risorse stesse e fino alla loro restituzione. In caso di mancata restituzione il Soggetto Gestore potrà avvalersi, per il recupero delle somme erogate, dell'iscrizione a ruolo mediante il supporto di appositi Enti di riscossione.

Articolo 16 - Responsabile del procedimento e informazioni generali

1. La Struttura organizzativa a cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Soggetto Gestore FI.R.A. S.p.A.
2. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi del L. 241/1990 è Maria Cristina Rios con sede in Pescara, Viale Marconi N° 157.
3. Eventuali richieste di chiarimento, relative agli aspetti attuativi dell'Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, attraverso la PEC di Fi.R.A. S.p.A. firapec@pec.fira.it e saranno pubblicate le FAQ sui siti www.fira.it e www.regione.abruzzo.it fino a 3 giorni prima del termine di scadenza dell'Avviso.

Articolo 17 - Informativa a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

1. Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per gli scopi istituzionali.
2. Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e farà riferimento all'informativa riportata sulla Domanda di Ammissione da compilare on line sulla piattaforma digitale Sportello.

Articolo 18 - Procedura reclami e ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.
2. Il Foro competente è quello di Pescara.

Articolo 19 - Clausola di salvaguardia

1. La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione e/o del Soggetto Gestore.
2. Il Soggetto Gestore si riserva la possibilità di apportare con successivi atti eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso e alla modulistica collegata, a seguito delle evoluzioni della normativa applicabile.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.

Documentazione da allegare al FORMAT DI DOMANDA da compilare online

- *Allegato B) Certificato/Certificati **con diagnosi di morte per BTV** rilasciato dal Servizio veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale.
In caso di più certificati con diagnosi di morte per BTV, dovrà essere caricata un'unica scansione (formato .PDF) contenente l'insieme di tutti i certificati.*
- *Allegato C) – Modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela - Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 s.m.i. in tema antiriciclaggio.
– corredato con copia del documento di identità vigente e codice fiscale.*

Definizioni

1. *Autorità responsabile*: soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di Aiuti, ovvero, il Soggetto cui è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di Aiuti.
2. *Soggetto Gestore e/o Concedente*: Fi.R.A. S.p.A., Soggetto delegato, con apposita convenzione, alla cura dell'istruttoria delle domande, della concessione, dell'erogazione dei contributi e dei servizi connessi, dell'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate.
3. *“SIAN”*: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'Articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
4. *“RNA”*: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione Europea.
5. *Banca Dati Nazionale (BDN)*: Banca dati nazionale informatizzata dell'Anagrafe Zootecnica nella quale figurino l'identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.
6. *Impresa unica*: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e nell'Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2381/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.
7. *De Minimis*:
gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, dal D.M. n. 5591/2020 e dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, che stabilisce un limite massimo di € 50.000,00 per impresa unica nel periodo mobile di tre anni;
gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L del 15 dicembre 2023, che stabilisce – salvo eccezioni settoriali – un limite massimo di € 300.000,00 per impresa unica nel periodo mobile di tre anni, da rispettare cumulativamente con eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti dallo Stato membro.
8. *Imprenditore agricolo* è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona giuridica, esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall'Articolo 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
9. *Blue Tongue Virus- BTV* o febbre *catarrale degli ovini*, la malattia infettiva dei ruminanti, non contagiosa, causata da un virus trasmesso da insetti vettori tramite la puntura; negli ovini e nelle capre può causare anche la morte dell'animale
10. *Legale rappresentante*: soggetto che ha il potere di rappresentare la Società nei rapporti con terzi.
11. *Fascicolo aziendale*: strumento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna impresa agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).
12. *Certificazione veterinaria*: certificazione veterinaria rilasciata dalla ASL competente per territorio, attestante l'avvenuto abbattimento o morte degli animali a causa della BTV, con l'indicazione del numero dei capi interessati, nel rispetto delle norme sanitarie e di registrazione degli stessi in anagrafe.

Riferimenti normativi

1. Regolamento (UE) 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024.
2. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
3. Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).
4. Legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".
5. Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".
6. D.lgs. n. 52 dell'11 maggio 2018, avente ad oggetto "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154", che abroga e sostituisce la Legge 15 gennaio 1991, n. 30; DM 23 dicembre 2022 n.660087, ed in particolare l'art. 4 per la definizione di "agricoltore attivo").
7. il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
8. la L.R. n. 59 del 30/11/2017 recante: "Gestione in house providing della Fi.R.A. S.p.A.";
9. il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
10. il Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società in house della Regione Abruzzo approvato con la DGR. 109/2017, e successivamente modificata con la DGR n. 459/2019;
11. la DGR n. 392 del 21 luglio 2022, recante: "Dipartimento Agricoltura. Conferimento dell'incarico di Direttore alla Dott.ssa Elena Sico, Dirigente regionale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 77/99 e s.m.i.";
12. la DGR n. 266 del 16/03/2023, "Disciplinare per l'attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) approvato con DGR 41/2021 – Superamento della fase transitoria – Designazione DAT (soggetti autorizzati al trattamento dei dati con delega)";
13. normativa vigente in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni) "GDPR" e ss.mm.ii. ed ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
14. L.R. 25 Ottobre 2023 n. 46 - Articolo 13 della ("Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni").
15. L.R. 9 Ottobre 2025, n. 27 "Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni" – Art. 33 "Disposizioni urgenti a supporto del settore agricolo regionale". Commi 9- 13: "Aiuto straordinario alle aziende zootecniche, colpite nell'anno 2025 dalla diffusione della malattia conosciuta come Febbre Catarrale Ovina, causata dal virus BTV (Blue Tongue Virus)".
16. L.r. 9 ottobre 2025, n. 27 "Legge Organica in materia di relazioni tra la regione Abruzzo e le comunità di abruzzesi nel mondo e ulteriori disposizioni" – Art. 33 "Disposizioni urgenti a supporto del settore agricolo regionale". Commi 9-13: "Aiuto straordinario alle aziende zootecniche, colpite nell'anno 2025 dalla diffusione della malattia conosciuta come febbre catarrale ovina, causata dal virus btv (blue tongue virus)". Disposizioni per l'affidamento alla società in house FI.R.A. S.p.a. in qualità di soggetto attuatore dell'intervento.